

# Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – Agosto 2020

## Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

---

### Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p data-bbox="172 1279 316 1346"><b>C-142/20 ITALIA</b></p> <p data-bbox="108 1391 379 1570"><b>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</b></p>	<p data-bbox="411 1104 560 1133">PCM DAGL</p> <p data-bbox="411 1173 628 1202">MIN. GIUSTIZIA</p> <p data-bbox="411 1243 794 1272">MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p data-bbox="411 1312 588 1341">MIN SALUTE</p> <p data-bbox="411 1382 788 1449">MIN POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p data-bbox="411 1489 716 1646">AGCM - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p data-bbox="858 853 1473 1025"><b>Alimenti/Concorrenza Accreditamenti per i sistemi di autocontrollo alimentare - Concorrenza - Libera prestazione di servizi - Disparità di trattamento</b></p> <p data-bbox="847 1077 1485 1480">Interpretazione del Regolamento 765/2008/CE che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (Testo rilevante ai fini del SEE), anche in relazione ai principi in tema di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE), non discriminazione e parità di trattamento (artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), concorrenza (art. 102 TFUE)</p> <p data-bbox="847 1525 1485 2072"><i>Dubbio se il regolamento 765/2008/CE osti all'applicazione di una normativa nazionale la cui interpretazione ammetta che l'attività di accreditamento possa essere svolta anche da Organismi non aventi sede in uno dei Paesi dell'UE ma che presentino livelli di qualificazione del tutto assimilabili a quelli degli "Organismi unici" di cui al predetto Regolamento. Nel caso di risposta affermativa, dubbio se il Regolamento 765/2008/CE, laddove istituisce un regime di sostanziale monopolio al livello nazionale delle attività di accreditamento attraverso il sistema dell'"Organismo unico", sia compatibile con principi eurounitari di libera prestazione dei</i></p>

		<i>servizi, uguaglianza e non discriminazione nonché di tutela della concorrenza.</i>
<p><b>Cause riunite C-40/20 e C-173/20</b></p> <p><b>CONSIGLIO DI STATO</b></p>	<p>PCM -DAGL</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ISTRUZIONE</p> <p>MIN PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>	<p><b>Lavoro e politiche sociali</b></p> <p><b>Recluta ricercatori universitari tramite contratti a tempo determinato</b></p> <p>Interpretazione dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP di cui alla direttiva n. 1999/70/CE, del Consiglio sul lavoro a tempo determinato, in particolare delle clausole 4 - Principio di non discriminazione e 5 - Misure di prevenzione degli abusi.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto europeo di una disciplina nazionale che consente la stipula e la proroga, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore universitario a tempo determinato; dubbio inoltre sulla compatibilità di una disciplina nazionale che differenziando tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato, riconosce ai primi (nonché ad una specifica sottocategoria di ricercatori a tempo determinato) il diritto e la possibilità (implementata con l'assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti ad un'apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre nessun diritto né possibilità analoghi vengono riconosciuti ai ricercatori a tempo determinato rientranti in una seconda sottocategoria, malgrado si tratti di lavoratori chiamati a svolgere, tutti indistintamente, identiche mansioni)</i></p>

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

<b>CAUSA</b>	<b>AMMINISTRAZIONI</b>	<b>OGGETTO</b>
<p><b>C-136/20</b></p> <p><b>UNGHERIA</b></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>MIN INTERNO</p> <p>ART-AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali/Trasporti</b></p> <p><b>Riconoscimento e applicazione delle sanzioni pecuniarie per infrazioni del codice della strada</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.</p>

		<p><i>Dubbio se il diritto UE in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie di cui alla decisione citata debba essere interpretato nel senso che, se lo Stato membro della decisione indica una delle condotte elencate in tale disposizione, l'autorità dello Stato membro di esecuzione non dispone di ulteriore margine di discrezionalità per negare l'esecuzione e deve eseguire la decisione sanzionatoria).</i></p>
<p><b>C-143/20 POLONIA</b></p>	<p>MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE MIN SVILUPPO ECONOMICO BANCA D'ITALIA IVASS- ISTITUTO DI VIGILANZA PER LE ASSICURAZIONI AGCM- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p><b>Tutela dei consumatori</b></p> <p><b>Contratti di assicurazione collegati a fondi di investimento ("unit-linked") i cui attivi sono costituiti da prodotti derivati</b></p> <p><b>Obbligo di fornire informazioni sui rischi associati al prodotto derivato o al suo emittente</b></p> <p><b>Configurazione di una pratica commerciale ingannevole</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), art.185 ("Informazioni per i contraenti") e della direttiva 2002/83/CE del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, art. 36 ("Informazioni per i contraenti") in combinato disposto con l'allegato III A, punto 12.</p> <p><i>Dubbio se alla luce del diritto dell'UE, nel caso di contratti di assicurazione sulla vita collegati a un fondo di investimento, in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati, l'assicuratore è obbligato a fornire al consumatore assicurato informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche dello strumento sottostante. Nel caso di risposta positiva, dubbio se l'assicuratore deve fornire al consumatore informazioni complete sugli strumenti derivati e sulle strategie di investimento proposte, ivi comprese le avvertenze sui rischi connessi agli investimenti in tali strumenti, le informazioni sul metodo di quantificazione del valore dello strumento sottostante utilizzato dall'assicuratore per la durata del periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi associati a un derivato e</i></p>

		<p><i>al suo emittente, tra cui quelli riguardanti la variazione del valore del derivato nel tempo, i singoli fattori determinanti queste variazioni e il loro grado d'impatto sul valore. Dubbio se la mancata comunicazione al consumatore, da parte dell'assicuratore, delle informazioni indicate al punto precedente, costituisca una pratica commerciale sleale. Nel caso di risposta negativa alle precedenti questioni, dubbio se la mancata comunicazione delle caratteristiche precise dello strumento in cui sono allocati gli attivi del fondo di investimento, comprensiva delle informazioni sulle regole di funzionamento di tale strumento, nelle ipotesi in cui si tratti di un derivato, costituisca una pratica commerciale sleale.</i></p>
<p><b>C-141/20 GERMANIA</b></p>	<p>MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE MIN SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p><b>Fiscalità - Direttiva IVA - Gruppo IVA</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 4, paragrafi 1 e 4 della sesta direttiva IVA n. 77/338/CEE (attualmente trasfuso nell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE) concernenti la costituzione del gruppo IVA ed i requisiti per la valida partecipazione allo stesso, anche alla luce della sentenza della CGUE del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva, C-108/14 e C-109/14.</p> <p><i>Dubbio sulla legittimazione ad avvalersi del regime IVA di gruppo da parte di società tra le quali non sussiste un'effettiva integrazione finanziaria.</i></p>
<p><b>C-144/20 LETONIA</b></p>	<p>MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE MIN SVILUPPO ECONOMICO MIN INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ART- AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</p>	<p><b>Trasporti - Spazio ferroviario europeo unico - Sistema di imposizione dei canoni - Competenze degli organismi di regolamentazione</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2012/34 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), ed in particolare dell'art. 56, par. 2 che definisce le «funzioni dell'organismo di regolamentazione» e dell'art. 32, par. 1 ("Deroghe ai principi di imposizione dei diritti")</p> <p><i>Dubbio se l'organismo di regolamentazione può imporre all'impresa che svolge le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di introdurre modifiche nelle</i></p>

		<p><i>disposizioni relative al calcolo dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura che non riguardano una discriminazione nei confronti dei richiedenti. In caso di risposta affermativa, dubbio se l'organismo di regolamentazione sia legittimato a stabilire, con tale decisione, le condizioni che dette modifiche devono prevedere. Dubbio se l'obbligo imposto agli Stati membri di garantire una competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario, fissando maggiorazioni applicabili ai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, riguardi anche la determinazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura nei segmenti di mercato in cui non vi è concorrenza.</i></p>
<p><b>C-151/20 AUSTRIA</b></p>	<p>PCM DAGL MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE MIN SVILUPPO ECONOMICO MIN POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI AGCM - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p><b>Concorrenza – Accordi anticoncorrenziali – Sanzioni - Principio del “ne bis in idem”</b></p> <p>Violazione dell’art 101 TFUE – norme comuni sulla concorrenza e divieto di accordi tra imprese, – alla luce dell’art 50 CEDU - diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.</p> <p><i>Dubbio se in materia di concorrenza e ai fini dell’applicabilità del principio “ne bis in idem”, sussista il medesimo interesse giuridico anche quando le autorità garanti della concorrenza di due Stati membri sono chiamate ad applicare, per la medesima fattispecie e per le medesime persone, unitamente a disposizioni nazionali, le stesse norme del diritto europeo e se ai fini dell’applicabilità di detto principio si debba considerare se la decisione sanzionatoria, cronologicamente anteriore di una autorità, abbia o meno tenuto conto degli effetti della medesima sanzione sulle norme sulla concorrenza di un altro Stato membro.</i></p>
<p><b>C-160/20 PAESI BASSI</b></p>	<p>PCM – DAGL MIN GIUSTIZIA MIN POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MIN ECONOMIA E FINANZE MIN SALUTE AGCM- AUTORITA' GARANTE</p>	<p><b>Salute – Direttiva sui prodotti da tabacco – Metodi di misurazione delle emissioni delle sigarette</b></p> <p>Interpretazione della direttiva n. 2014/40 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, con particolare riferimento all'art. 4 che prevede metodi di misurazione delle emissioni delle sigarette elaborati, con il contributo</p>

	DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	<p>dell'industria del tabacco, sulla base di norme ISO non liberamente accessibili.</p> <p><i>Dubbi sulla conformità dei metodi di misurazione previsti dalla direttiva rispetto al regime di trasparenza di cui all'art. 297.1 TFUE e agli obiettivi e alle finalità della stessa direttiva nonché sulla possibilità di utilizzare metodi di misurazione alternativi.</i></p>
<b>C-132/20 POLONIA</b>	<p>PCM – DAGL</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>ABI- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali - Tutela dei consumatori – Stato di diritto - Nozione di organo giurisdizionale indipendente - Clausole contrattuali abusive contenute in un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera (CHF)</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché dell'articolo 38 della Carta e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se un organo di cui fa parte una persona nominata alla funzione di giudice per la prima volta da un organo politico del potere esecutivo di uno Stato su proposta del Ministro della Giustizia di tale Stato, tenuto conto, in particolare, (1) della mancanza di trasparenza dei criteri di nomina, (2) della possibilità di revocare il giudice in qualsiasi momento, (3) della mancata partecipazione, alla procedura di nomina, della magistratura e (4) delle autorità pubbliche competenti, possa costituire un organo giurisdizionale indipendente al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, quale mezzo per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.</i></p>
<b>Cause riunite C-148/20 C-149/20 e C-150/20 GERMANIA</b>	<p>PCM – DAGL</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p><b>Tutela dei dati personali - Trasferimento dei dati PNR dei passeggeri - Violazione del diritto alla autodeterminazione informativa</b></p> <p>Compatibilità della direttiva (UE) 2016/681</p>

	<p>GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p>ART- AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</p>	<p>(direttiva PNR) sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi con gli artt. 7 (<i>"Rispetto della vita privata e della vita familiare"</i>) e 8 (<i>"Protezione dei dati di carattere personale"</i>) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se la direttiva PNR, in merito ai dati da trasferire, presenti sufficienti elementi di certezza. Dubbio se essa rispetti il principio di proporzionalità in relazione alla propria sfera di applicazione, operando una distinzione in base al tipo di volo e al livello di rischio presente in un determinato Paese. Dubbio se la durata generica e indifferenziata della conservazione di tutti i dati PNR (pari a cinque anni) sia compatibile con gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Dubbio se la direttiva PNR preveda adeguate garanzie procedurali per i passeggeri con riguardo all'uso dei dati PNR conservati e se assicuri in maniera adeguata il rispetto del grado europeo di tutela dei diritti fondamentali da parte dei paesi terzi all'atto della trasmissione dei dati PNR alle autorità di detti Paesi.</i></p>
<p><b>C-175/20 LETTONIA</b></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p><b>Tutela dati personali – Principi applicabili al trattamento dei dati personali - Richieste di informazioni delle Amministrazioni tributarie</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 5 (<i>"Principi applicabili al trattamento di dati personali"</i>), 6 (<i>"Liceità del trattamento"</i>) e 23 (<i>"Limitazioni"</i>) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di applicare i requisiti previsti da tale regolamento, in particolare dal suo art. 5.1, a una richiesta di informazioni emessa dall'Amministrazione tributaria nonché sull'esistenza di un obiettivo legittimo tale da giustificare la richiesta di dati in una quantità e per un periodo di tempo non delimitati, senza che sia indicato lo scopo del trattamento di tali dati e in relazione ad un gruppo non specificato di interessati.</i></p>